



## Condizioni generali di contratto (CGC) per i servizi di consulenza

### Art. 1

#### Scopo e ambito di applicazione

**1.1** Le presenti Condizioni generali di contratto (di seguito denominate CGC) si applicano a tutti i servizi di consulenza forniti dall'Unione Professionale Svizzera della Carne UPSC (di seguito denominata UPSC) ai propri clienti, fatte salve diverse disposizioni di legge obbligatorie nei singoli casi.

**1.2** Conferendo un mandato, il mandante riconosce le presenti CGC dell'UPSC. Le CGC sono parte integrante di tutte le offerte e conferme di mandato dell'UPSC. Esse prevalgono su tutte le eventuali condizioni generali di mandato e di contratto del mandante.

**1.3** L'UPSC si riserva il diritto di apportare modifiche alle presenti CGC in qualsiasi momento e di pubblicare la versione aggiornata sul sito [www.sff.ch](http://www.sff.ch) in qualsiasi momento. La nuova versione delle CGC entra in vigore dopo la pubblicazione sul sito dell'UPSC.

### Art. 2

#### Oggetto, stipulazione, ambito ed esecuzione del mandato

**2.1** A meno che il contesto o gli accordi scritti separati non indichino chiaramente il contrario, i rapporti contrattuali tra l'UPSC e i suoi clienti costituiscono mandati ai sensi del Codice delle obbligazioni svizzero, in cui il cliente è il mandante e l'UPSC è il mandatario.

**2.2** Il contenuto, la portata e l'esecuzione dei servizi da fornire sono regolati dal mandato conferito. Il mandato deve essere concordato separatamente e per iscritto. L'oggetto del contratto è costituito dalle attività concordate nel singolo caso che devono essere svolte dall'UPSC, e non dalla garanzia del verificarsi di determinate conseguenze economiche o di altro tipo. Per questo motivo, nonostante la fornitura di determinati risultati di lavoro, l'UPSC non può neppure rilasciare dichiarazioni sotto forma di aspettative, previsioni o raccomandazioni nel senso di una garanzia riguardo al verificarsi di circostanze corrispondenti. Le scadenze devono essere considerate come obiettivi generali, a meno che non siano state espressamente concordate come garanzie vincolanti. Le successive modifiche al contenuto del servizio sono soggette a un opportuno adeguamento del compenso concordato.

**2.3** Le modifiche e le integrazioni al contratto devono essere effettuate per iscritto.

**2.4** Eventuali discipline del rapporto commerciale tra l'UPSC e un cliente che si discostano dalle presenti CGC si applicano solo se tali discipline divergenti sono state concordate per iscritto tra l'UPSC e un cliente.

**2.5** L'UPSC è autorizzata ad avvalersi di collaboratori, consulenti esterni esperti, aziende e istituzioni per l'esecuzione del mandato che operano in nome e per conto dell'UPSC.

### Art. 3

#### Collaborazione del cliente

I clienti devono fornire all'UPSC tutte le informazioni, i documenti o i campioni necessari per la corretta fornitura dei servizi in tempo utile e senza specifica richiesta. L'UPSC può partire dal presupposto che i documenti o i campioni forniti, le informazioni trasmesse e le istruzioni impartite siano corretti e completi. L'UPSC è responsabile della verifica dell'esattezza e della conformità di documenti, campioni, informazioni e dati forniti dal cliente solo se ciò è stato preventivamente concordato per iscritto.

### Art. 4

#### Scambio di informazioni

**4.1** Le parti si impegnano a mantenere il segreto su tutte le informazioni riservate di cui vengono a conoscenza in occasione o in relazione al ricevimento o alla fornitura di servizi nell'ambito dell'esecuzione del rapporto contrattuale. Vanno considerati riservati tutti i dati relativi a fatti, metodi e conoscenze che non sono generalmente noti o accessibili al pubblico, almeno nella loro applicazione specifica nel contesto dell'esecuzione del rapporto contrattuale. In caso di dubbio, i fatti e le informazioni devono essere trattati in modo confidenziale. È esclusa la divulgazione di informazioni riservate per la necessaria salvaguardia dei propri legittimi interessi, nella misura in cui i rispettivi terzi siano soggetti a un obbligo di riservatezza equivalente. Inoltre, la divulgazione di informazioni riservate in risposta a una decisione del tribunale o dell'autorità è esente dall'obbligo del segreto. L'obbligo di riservatezza sussiste già prima della conclusione del contratto e rimane in essere anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui sopra non impedisce all'UPSC di eseguire gli stessi mandati o mandati simili per altri clienti salvaguardando la riservatezza.

**4.2** Le parti possono utilizzare mezzi di comunicazione elettronici nell'ambito dell'esecuzione del rapporto contrattuale. Durante la trasmissione elettronica, i dati possono essere intercettati, distrutti, manipolati o altrimenti influenzati negativamente e possono andare persi per altri motivi o arrivare in ritardo o incompleti. Ciascuna parte è pertanto tenuta a prendere le opportune precauzioni per garantire una trasmissione o una ricezione priva di errori e per riconoscere gli elementi difettosi dal punto di vista del contenuto o della tecnologia.

**4.3** L'UPSC può trattare per via informatica o far trattare da terzi le informazioni di cui viene a conoscenza, in particolare anche i dati personali dei clienti. Ciò rende le informazioni accessibili anche alle persone che svolgono funzioni di supporto del sistema e controllo nell'ambito del processo di trattamento. L'UPSC garantisce che anche le persone interessate siano soggette all'obbligo di salvaguardare la riservatezza. In tale contesto, i requisiti della protezione dei dati devono sempre essere soddisfatti attraverso misure organizzative e tecniche adeguate.

#### **Art. 5**

##### **Diritti di proprietà e di utilizzo**

Tutti i diritti di proprietà, quali i diritti di proprietà intellettuale e di licenza su documenti, prodotti o altri risultati di lavoro realizzati dall'UPSC nell'ambito dell'esecuzione del rapporto contrattuale, nonché il know-how sviluppato o utilizzato nel processo, appartengono esclusivamente all'UPSC, indipendentemente da qualsiasi collaborazione tra l'UPSC e il cliente. L'UPSC concede al cliente il diritto non esclusivo e non trasferibile di utilizzare i documenti, i prodotti e gli altri risultati di lavoro forniti, compreso il relativo know-how, per il proprio uso esclusivo in perpetuo. La divulgazione di documenti, prodotti e altri risultati di lavoro o parti di essi, nonché di singole dichiarazioni tecniche a terzi da parte del cliente, è consentita solo con l'esplicito consenso scritto dell'UPSC. Il cliente si asterrà dal modificare i documenti fornitigli dall'UPSC. Lo stesso vale per i prodotti e gli altri risultati di lavoro, nella misura in cui il loro scopo non consista proprio in un'ulteriore elaborazione da parte del cliente. Il riferimento al rapporto contrattuale esistente tra le parti, in particolare nel contesto della pubblicità o come referenza, è consentito solo con il consenso reciproco di entrambe le parti.

#### **Art. 6**

##### **Consegne da parte dell'UPSC**

Le consegne da parte dell'UPSC si considerano effettuate quando sono state inviate all'ultimo indirizzo comunicato dal mandante o tenute a sua disposizione secondo le sue istruzioni.

#### **Art. 7**

##### **Compenso, spese, condizioni di pagamento**

**7.1** Il compenso viene concordato individualmente per ogni mandato. L'IVA sarà addebitata in via aggiuntiva. I preventivi di costo si basano sulla stima della portata delle attività necessarie e sono redatti sulla base dei dati forniti dal cliente. Pertanto, non sono vincolanti per il calcolo finale del compenso.

**7.2** L'UPSC può chiedere ragionevoli anticipi su compensi e spese e può emettere fatture intermedie singole o periodiche per attività e spese già sostenute. Nel caso in cui venga chiesto un pagamento anticipato o venga emessa una fattura provvisoria, l'esecuzione di ulteriori attività può essere subordinata al pagamento completo degli importi richiesti.

**7.3** Le fatture per i compensi e i rendiconti delle spese devono essere pagati entro 30 giorni sul conto indicato dall'UPSC. In caso di ritardo nei pagamenti, il cliente dovrà sostenere ulteriori spese di sollecito. In caso di azioni di recupero crediti verrà addebitata una commissione d'incasso di CHF 300.00.

**7.4** Se il cliente non adempie al suo obbligo di pagamento entro il termine stabilito, viene costituito in mora. In questo caso, l'UPSC si riserva il diritto di interrompere tutti i servizi.

**7.5** L'UPSC è esonerata dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale per la rivendicazione dei diritti nei confronti del mandante derivanti dal mandato.

#### **Art. 8**

##### **Reclami, responsabilità e forza maggiore**

**8.1** I reclami derivanti dal mandato devono essere segnalati immediatamente. All'UPSC deve essere data la possibilità di eliminare i vizi.

**8.2** L'UPSC sarà responsabile nei confronti del mandante solo in caso di dolo e colpa grave. Il mandante che desidera trarne una pretesa deve fornirne la prova.

**8.3** Questa limitazione di responsabilità si applica anche a tutte le persone coinvolte dall'UPSC in conformità al contratto.

**8.4** Nel caso di persone coinvolte, la responsabilità dell'UPSC è limitata alla corretta selezione, istruzione e supervisione di terzi.

**8.5** Se il comportamento del cliente è corresponsabile del danno subito, l'UPSC è esonerata da ogni responsabilità. In particolare, sono considerati corresponsabili le informazioni, i documenti e i campioni incompleti, contraddittori, tardivi o non trasmessi.

**8.6** Il traffico di posta elettronica da e verso l'UPSC avviene attraverso reti di trasmissione dati pubbliche e non specificamente protette. L'UPSC non si assume alcuna responsabilità per i danni subiti dal cliente a causa di errori di trasmissione, difetti tecnici, guasti o interferenze con le apparecchiature dell'operatore di rete.

**8.7** Le limitazioni di responsabilità di cui alle clausole 8.4 e 8.6 si applicano per il resto anche alla selezione di programmi informatici e applicazioni (come, ad esempio, le soluzioni cloud) con cui l'UPSC lavora.

**8.8** In caso di sinistro, la responsabilità dell'UPSC è limitata al triplo del compenso annuale versato. Questo vale anche in caso di sostituzione.

**8.9** In caso di forza maggiore, la parte che non è in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali non sarà in alcun modo tenuta a risarcire il danno al partner contrattuale. Essa è liberata dai suoi obblighi contrattuali finché e nella misura in cui persiste la forza maggiore. Se la forza maggiore viene meno, i diritti e gli obblighi contrattuali tornano in essere, a meno che la forza maggiore non duri più di un anno. In tal caso, la parte non interessata dalla forza maggiore avrà il diritto, ma non l'obbligo, di revocare o risolvere il contratto mediante comunicazione scritta.

#### **Art. 9**

##### **Cessazione del mandato**

**9.1** Il mandato terminerà all'atto dell'adempimento ovvero della fornitura del/i servizio/i concordato/i, allo scadere del termine concordato o alla risoluzione in conformità alla clausola

**9.2.** Se non espressamente concordato diversamente nel contratto, il contratto può essere risolto per iscritto da ciascuna delle parti in qualsiasi momento con effetto immediato o in corrispondenza di una data specifica. In caso di risoluzione ordinaria del contratto, il cliente dovrà pagare i servizi resi fino al momento della cessazione del contratto sulla base delle ore effettivamente lavorate e delle tariffe orarie applicabili, oltre alle spese sostenute. Inoltre, l'UPSC deve essere tenuta completamente indenne dal cliente. Se la risoluzione ordinaria avviene in un momento inopportuno, la parte che chiede la risoluzione è tenuta a risarcire l'altra parte per i danni che ne derivano, se del caso in aggiunta alla richiesta di compenso sulla base delle ore effettivamente lavorate e delle tariffe orarie applicabili, oltre alle spese sostenute. In caso di risoluzione straordinaria a causa del comportamento di una parte in violazione del contratto, questa dovrà risarcire la parte che ha risolto il contratto per i danni da

essa subiti a causa della risoluzione, se del caso in aggiunta alla richiesta di onorario sulla base delle ore effettivamente lavorate e delle tariffe orarie applicabili, oltre alle spese sostenute.

**9.3** In caso di grave violazione del contratto da parte del cliente, l'UPSC può risolvere il contratto in qualsiasi momento senza preavviso o indennizzo.

**9.4** Se il mandante è una persona fisica, il mandato non si estingue in caso di morte, dichiarazione di scomparsa o incapacità di agire del mandante. In caso di fallimento del mandante o di avvio di un procedimento analogo nei suoi confronti, il mandato non decade finché non viene revocato o risolto dall'UPSC o dalle autorità competenti.

#### **Art. 10**

##### **Conservazione e consegna di risultati di lavoro e documenti**

Fatti salvi i periodi più lunghi previsti dalla legge, l'UPSC deve conservare i documenti per un periodo di 10 anni dopo la cessazione del mandato. Tuttavia, tale obbligo si estingue prima della fine di questo periodo se l'UPSC ha chiesto per iscritto al mandante di prendere in consegna i documenti e il mandante non ha ottemperato a tale richiesta entro 6 mesi dal ricevimento della stessa.

#### **Art. 11**

##### **Diritto applicabile e foro competente**

**11.1** Il presente contratto è soggetto al diritto svizzero.

**11.2** Il luogo di adempimento per le obbligazioni reciproche e il foro competente esclusivo per ogni tipo di procedimento è Uster.

#### **Art. 12**

##### **Clausola salvatoria**

Nel caso in cui una delle presenti clausole venga dichiarata nulla, le altre disposizioni delle Condizioni generali di contratto rimarranno inalterate. Le disposizioni nulle devono essere sostituite da disposizioni conformi alla legge il più possibile equivalenti dal punto di vista economico.

UPSC

Novembre 2024